

n. 1/2022 R.G. sovr. - Accordo di composizione della crisi + n. 3/2022 R.G. sovr. - Piano del consumatore



**TRIBUNALE DI CROTONE**  
**Sezione civile - Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

*Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini*  
ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE  
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE E DEL PIANO DEL CONSUMATORE  
(PROCEDURA FAMILIARE)  
E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 10 L. n. 3/2012**

- **vista** la proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. n. 3/12, iscritta al n. 1/2022 R.G. sovr. A.D.C., presentata da AGGAZIO Myriam, C.F. GGZMRM78M42D005P, residente a Castelsilano (KR), rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Altamura, con l'ausilio delle dott.sse Laura Caccavari e Concetta Piperis, quali Gestori della Crisi;
- **vista** la proposta di piano del consumatore ex art. 7 e ss. L. n. 3/12, iscritta al n. 3/2022 R.G. sovr. P.D.C., presentata da AMODIO Daniele, C.F. MDADNL80S27Z112H, residente a Castelsilano (KR), rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Altamura, con l'ausilio delle dott.sse Laura Caccavari e Concetta Piperis, quali Gestori della Crisi;
- **atteso** che i due ridetti ricorsi sono stati riuniti in virtù dei poteri di coordinamento spettanti al giudice ex art. 7 *bis* l. n. 3/2012 co. 4 nei casi in cui le richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento siano presentate dai membri di una stessa famiglia - che siano conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune - integrando, in tal modo, una procedura familiare ai sensi della disposizione richiamata;
- **considerato** che nel caso in cui tra le richieste di composizione della crisi presentate dai membri di una famiglia ve ne sia una rappresentata dall'accordo di composizione, come nel caso di specie, nel silenzio della l. n. 3/2012 può richiamarsi quanto *in subiecta materia* previsto dall'art. 66 co. 1 ult. per. C.C.I. che stabilisce l'applicazione alla procedura del consumatore delle norme del concordato minore, istituito omologo all'accordo;
- **ritenuta** la propria competenza ex art. 9 comma 1 L. n. 3/12;

- **considerato** che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 comma 2 lett. a L. n. 3/12;
- **considerato** che i ricorrenti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle da sovraindebitamento e non hanno fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12 bis, 14 ter L. n. 3/12;
- **rilevato** che la debitrice AGGAZIO Myriam esercita l'attività artigiana di parrucchiera e percepisce attualmente un reddito annuale estremamente esiguo che negli anni di riferimento, prossimi alla presentazione della domanda, variano tra gli 695,00 e gli euro 2.793,00, che non hanno consentito di ripianare i costi sostenuti per la casa di abitazione familiare, unitamente al coniuge AMODIO Daniele, e per l'avvio dell'attività artigiana;
- **rilevato** che il debitore AMODIO Daniele è assunto a tempo indeterminato dal Ministero della Difesa, e percepisce attualmente un reddito netto mensile di euro 2.000,00 circa, da cui va sottratta la rata del mutuo (non oggetto del piano del consumatore) pari ad €328,00 al mese e dovendo considerarsi che le spese di mantenimento del nucleo familiare, cui appartiene oltre alla AGGAZIO, altresì due figli conviventi di 16 e 18 anni, sopportate interamente dal suddetto, ammontano ad €1.400,00 mensili;
- **considerato** che la proposta dell'AGGAZIO - che prevede l'esclusione dall'accordo sia dell'abitazione principale che del locale adibito a salone di parrucchiera, essendo regolarmente onorate le rate per il pagamento del mutuo ipotecario contratto per il loro acquisto - a fronte di un passivo di complessivi euro 92.118,54, ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione degli stessi della somma di denaro di euro 10.000,00, interamente derivante da finanza esterna (v. la dichiarazione di impegno a riguardo proveniente dalla madre della ricorrente, in atti), in un'unica soluzione, in esito alla definitività del decreto di omologa;
- **considerato**, pertanto, che la proposta di accordo dell'AGGAZIO:
  - prospetta il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il soddisfacimento dei crediti chirografari nella percentuale del 9,88%;
- **considerato** che la proposta dell'AMODIO a fronte di un passivo di complessivi euro 65.051,22, ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione del proprio stipendio mensile, decurtato, per come detto, della rata del mutuo (non oggetto del piano del consumatore) e dell'importo di €1.400,00 per il mantenimento dell'intero nucleo familiare; e, pertanto, il pagamento di €300,00

mensili per n. 65 mesi a partire dall'omologazione, secondo le modalità indicate nella relazione dell'O.C.C.;

- **considerato**, altresì, che l'aspettativa non irragionevole di guadagni derivanti dall'attività di parrucchiera del coniuge, successivamente frustrata, rende l'indebitamento del consumatore scevro dai caratteri di colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 2 lett. d-ter);
- **considerato**, pertanto, che la proposta dell'AMODIO:
  - prospetta il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il soddisfacimento dei crediti chirografari nella percentuale del 26,1893%;
- **considerato** che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha verificato la sussistenza della documentazione di cui all'art. 9 comma 2 L.F.;
- **considerato** che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha attestato la fattibilità della proposta e la convenienza della stessa rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria;
- **ritenuto** che le proposte soddisfino i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/12;

**fissa**

**udienza dinanzi a sé ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/12 per il giorno 7 giugno 2023, ore 9.30**

**ordina**

la comunicazione, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, ai creditori, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto entro e non oltre il 27 aprile 2023, con espresso avvertimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della l. n. 3 del 2012;

**dispone**

a cura dell'OCC:

- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotone ([www.tribunale.crotone.it](http://www.tribunale.crotone.it)) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it) (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

**dispone**

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;

**manda**

la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto:

alle parti proponenti, onerate, a loro volta, della comunicazione all'O.C.C.  
per gli adempimenti di competenza.

Crotone, li 27 marzo 2023

Il Giudice designato  
*Dott. Emmanuele Agostini*



**TRIBUNALE DI CROTONE**

**Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

---

*Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini*

**AD INTEGRAZIONE DEL DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI  
OMOLOGAZIONE**

**DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE E DEL PIANO DEL CONSUMATORE  
(PROCEDURA FAMILIARE)**

**E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 10 L. n. 3/2012**

**EMESSO IL 23.03.2023**

letti gli atti del fascicolo d'ufficio;

**rilevato** che è stata depositata una RIMODULAZIONE DEL PIANO NELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE n. 3/2012 in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata dal Sig. Amodio Daniele, contenente il soddisfacimento dei crediti chirografari al 22,1604% ;

**rilevato**, altresì, che per lo stesso Piano sono in essere cessioni del quinto e deleghe di pagamento gravanti sullo stipendio;

**considerato** che la sopracitata percentuale dovrà essere ricalcolata alla luce delle rate incassate dai creditori sullo stipendio da dicembre 2022 a maggio 2023;

**P.Q.M.**

procede alla modifica ed integrazione del **DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE** nel senso che ove nel decreto si indica: nella proposta dell'AMODIO il soddisfacimento dei crediti chirografari nella percentuale del "26,1893%" deve intendersi come "22,1604%"; **onera l'O.C.C.**, in persona dei suoi Gestori, ad inserire nelle comunicazioni e pubblicazioni il presente decreto, le relazioni particolareggiate e la rimodulazione; **onera , altresì l'O.C.C.**, in persona dei suoi Gestori, a depositare, all'udienza già fissata per il 07 giugno c.a., una nuova rimodulazione delle percentuali di soddisfacimento dei crediti chirografari, alla luce dei pagamenti eseguiti, da dicembre 2022 a maggio 2023, sullo stipendio del sig. Amodio.

**Conferma**, per quanto non modificato ed integrato con il presente atto, il suindicato **DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE emesso il 23.03.2023.**

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto: alle parti proponenti, onerate, a loro volta, della comunicazione all'O.C.C. per gli adempimenti di competenza.

Crotone, li 18 aprile 2023

Il Giudice designato  
*dott. Emmanuele Agostini*